



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Regolamento del Centro di Servizi e supporto di Ateneo denominato “Campus di Arezzo”

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa di Ateneo, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Centro servizi e supporto dell'Università degli Studi di Siena denominato “Campus di Arezzo”.

Art. 2 - Obiettivi

1. Il “Campus di Arezzo” è un Centro di Servizi e di Supporto di Ateneo (d'ora in avanti Centro) creato - giuste delibere del Senato Accademico del 15 giugno 2021 n.121 e del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2021, n. 189 - per il coordinamento, il rafforzamento e lo sviluppo dell'offerta formativa presente nel territorio aretino, la promozione delle iniziative di orientamento e terza missione e il coordinamento dei rapporti dell'Ateneo con enti e altre realtà del territorio. Ha sede nel campus del Pionta di Arezzo, già sede della Facoltà di Lettere e Filosofia (fino al 2012) e in seguito del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale (fino al 2021).

2. L'attività del Centro è finalizzata a:

- a) coordinare le attività didattiche, scientifiche e di terza missione svolte dal personale dell'Università di Siena sul territorio aretino;
- b) svolgere una funzione di raccordo e supporto relativamente alle strutture periferiche dell'Ateneo nel Campus di Arezzo;
- c) promuovere e comunicare, al pubblico esterno e interno, le attività, i servizi e le iniziative dei dipartimenti e delle strutture dell'Ateneo presenti sul territorio aretino;
- d) gestire eventuali risorse economiche che dovessero essere autonomamente reperite dal COGEAR o trasferite da altre strutture di Ateneo.

Art. 3 – Sede

1. Il Centro ha sede in Arezzo, viale Luigi Cittadini n. 33 (Campus del “Pionta”).

Art. 4 - Organi del Centro

1. Gli organi del Centro sono:



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

- il o la Presidente;
- il Direttore o la Direttrice;
- il Comitato di Gestione del Campus di Arezzo (COGEAR).

Art. 5 – Il o la Presidente

1. Il Centro è presieduto da un o una docente dell'Università degli Studi di Siena nominato o nominata dal Rettore o dalla Rettrice.

2. Il o la Presidente è responsabile del perseguimento dei fini istituzionali. In particolare:

- a) rappresenta il Centro;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione del Campus di Arezzo;
- c) in caso di urgenza, adotta anche i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione del Campus di Arezzo, salvo successiva ratifica di quest'ultimo;
- d) ha poteri di iniziativa e proposta per il conseguimento degli obiettivi istituzionali del Centro;
- e) promuove l'integrazione delle attività del Centro con quelle delle strutture scientifiche e didattiche e delle altre strutture organizzative dell'Ateneo, nonché con quelle delle altre realtà universitarie;
- f) indica le linee di indirizzo per lo sviluppo dell'attività del Centro;
- g) cura le relazioni con il territorio e può proporre partenariati;
- h) redige la relazione annuale sull'andamento delle attività;
- i) rappresenta l'Ateneo nei rapporti con gli enti del territorio;
- l) assicura il raccordo e lo scambio di informazioni tra i Dipartimenti e le Strutture di Ateneo presenti nel Campus di Arezzo;
- m) monitora e collabora al coordinamento delle attività di orientamento in ingresso, itinere e uscita organizzate dai Dipartimenti nel territorio aretino, di concerto con l'Ufficio Orientamento e il Delegato o Delegata all'Orientamento di Ateneo;
- n) monitora il buon funzionamento dei servizi agli studenti e alle studentesse erogati nella sede di Arezzo, di concerto con le strutture e i delegati e delegate di Ateneo (tutorato, disabilità, sportello Erasmus, ecc.);
- o) sovrintende alle attività di comunicazione e promozione delle iniziative dell'Ateneo sul territorio tramite i canali telematici e multimediali, di concerto con gli uffici di Ateneo;
- p) sovrintende alle attività di comunicazione istituzionale con studenti e studentesse, docenti e personale dell'Università di Siena che svolgono la propria attività presso il Campus.

3. Il o la Presidente dura in carica per tre anni ed è rinnovabile.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Art. 6 – Il Direttore o la Direttrice

1. Il Direttore è nominato o la Direttrice è nominata dal Direttore o dalla Direttrice Generale, scegliendolo o scegliendola tra il personale tecnico-amministrativo con esperienza nell'ambito della *mission* e dei campi di attività del Centro.
2. Il Direttore o la Direttrice è responsabile dell'andamento gestionale e della qualità dei servizi offerti dal Centro. In particolare:
 - a) è responsabile del funzionamento complessivo e dell'organizzazione del Centro;
 - b) è responsabile della gestione amministrativo – contabile del Centro; in questo ruolo, per ciascun anno di esercizio economico, in caso di risorse proprie, predispone il budget del Centro e lo sottopone per l'approvazione al Comitato di Gestione assicurandone poi, dopo la formale assegnazione all'unità analitica (U.A.), la corretta gestione;
 - c) è consegnatario o consegnataria dei beni mobili del Centro e ne risponde ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - d) adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del Comitato di gestione del Campus di Arezzo;
 - e) provvede agli atti di ordinaria amministrazione del Centro.
3. Il Direttore o la Direttrice dura in carica per tre anni e può essere riconfermato o riconfermata.

Art. 7 - Il Comitato di Gestione del Campus di Arezzo

1. Il Comitato di Gestione del Campus di Arezzo (CoGeAR), composto dal o dalla Presidente di cui all'art.5 del presente regolamento e da un o una rappresentante per ciascuno dei dipartimenti – salvo diversamente disposto in accordo tra due o più dipartimenti - che hanno attività formative presso la sede di Arezzo e Provincia, funge da coordinamento del Centro, svolgendo funzioni di orientamento strategico delle attività del Centro e promuovendo relazioni e iniziative volte ad accrescere la reputazione e l'attrattività del Centro stesso.
2. In particolare, il Comitato approva:
 - a) la proposta di eventuale budget annuale;
 - b) i programmi di gestione annuali e pluriennali;
 - c) gli atti generali dell'organizzazione;
 - d) le convenzioni, le intese e gli altri atti generali da stipulare con enti e soggetti esterni, pubblici e privati;



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

- e) il calendario delle attività didattiche erogate sulla sede di Arezzo, l'organizzazione dell'orario e la distribuzione degli spazi predisposte dai Corsi di studio, di concerto con il Presidio di Arezzo;
- f) la proposta di attività extracurricolari e di terza missione che coinvolgano le strutture del Campus e la comunità studentesca;
- g) le proposte di attività da svolgersi negli spazi del campus avanzate da soggetti esterni all'Ateneo, acquisito il parere tecnico degli uffici preposti.

Art. 8 - Personale

1. Per l'esercizio delle funzioni della struttura, il personale tecnico-amministrativo è assegnato al Centro secondo la normativa dell'Ateneo.
2. Il Centro si avvale inoltre delle professionalità di docenti, *tutor* scientifici, *tutor* organizzativi, personale tecnico ed amministrativo, studenti e studentesse dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 9 - Risorse finanziarie

1. Per il suo funzionamento, il Centro può disporre di fondi derivanti da:
 - proventi ricavati da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico;
 - proventi ricavati da ricerche con finanziamenti competitivi;
 - contributi assegnati ed erogati dall'Unione Europea e da altre entità internazionali;
 - contributi assegnati ed erogati da parte del MUR e di altre amministrazioni centrali;
 - contributi assegnati ed erogati dalle Regioni, Province autonome e da altre amministrazioni locali;
 - contributi assegnati ed erogati, anche a titolo di liberalità, da enti ed altri soggetti privati;
 - contributi per il funzionamento erogati dalle strutture interessate.

Art. 10 - Gestione amministrativo contabile

1. Il Centro, al pari degli altri Centri di Servizio di Ateneo, costituisce un'unità analitica (UA) provvista di autonomia, nell'ambito del centro autonomo di gestione (CGA) corrispondente all'Amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Siena. In quanto tale, ad esso è attribuita la gestione amministrativa e contabile necessaria ad esercitare, con le modalità descritte dagli articoli precedenti del presente Regolamento, l'autonomia gestionale prevista dall'art. 3, co. 3, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Il Centro dispone dei beni mobili e delle attrezzature ad esso assegnati all'atto della sua istituzione e di quelli acquisiti per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 11 - Pubblicità



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

1. Tutti gli atti degli Organi del Centro sono pubblicati, anche in modalità telematica, nelle forme previste dalla normativa di Ateneo dettata in proposito.

Art. 12 - Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Siena, oltre che alle ulteriori disposizioni normative vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line d'Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo.